



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio turismo e sport**Ufficio attività sportive**

Via Romagnosi, 9 – 38122 Trento

T +39 0461 493180

F +39 0461 496570

pec serv.turismo@pec.provincia.tn.it

@ ufficiosport@provincia.tn.it

web www.sport.provincia.tn.it

Alla cortese attenzione

PRESIDENTI**Associazioni e Società sportive****Federazioni, Enti e Comitati sportivi****LORO SEDI**

S039/2020/23.16

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità per associazioni e imprese beneficiarie di contributi. Nota di cortesia.

Gentile Presidente,

confidando di fare cosa gradita, La informo che a partire dall'esercizio finanziario 2018, anche le associazioni, le Onlus e le fondazioni devono pubblicare nei propri siti internet, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, complessivamente uguali o superiori a 10mila euro, effettivamente erogati nell'esercizio precedente dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici. Lo stabilisce l'art. 35 del decreto legge 30 aprile 2019 (Decreto Crescita) che ha modificato l'articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Le associazioni prive di sito internet assolvono all'obbligo attraverso la pubblicazione sulla loro pagina Facebook o, in ultima istanza, sul sito internet della rete associativa cui appartengono (cfr. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali R.2.11-01-2019).

L'onere vale anche per le imprese che devono invece pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono agli obblighi informativi mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, sempre entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Preme porre l'attenzione che per contro, l'inosservanza dell'obbligo comporta una sanzione pari all'uno per cento degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2mila euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Nei casi estremi, decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si potrà arrivare anche alla sanzione della restituzione integrale delle somme erogate.

Le chiedo cortesemente di comunicare, entro il prossimo 30 giugno, l'indirizzo internet della pagina in cui sono state pubblicate le informazioni, inviandolo a serv.turismo@pec.provincia.tn.it.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, colgo l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Giorgio Cestari -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

TG/mv